

Questa presunzione, che noi giuristi chiamiamo *iuris et de iure*, non si può stabilire in fatto di tassa. E quindi, perchè ciascuno abbia il suo; perchè l'erario non profitti del danaro altrui, con altrui iattura; è uopo che chiaramente si dica: che tutti i temperamenti e tutte le applicazioni di questa legge debbano aver vigore dalla sua pubblicazione in poi.

Questo parrà un pleonasma a taluni; ma, in certi casi, i pleonasmii non dico, che sono superflui, ma necessari; tanto più che nel disegno in esame si legge un comma che dice il contrario. Ecco, o signori, tutta la tela delle mie preghiere al riguardo; ecco in breve i ragionamenti su questa parte essenziale, predominante della legge, ecco le ragioni dei diversi emendamenti che sono stati proposti dai miei amici e da me sopra i diversi articoli riguardanti l'alcool. Dopo questa rapidissima esposizione, io confido che la Camera farà giustizia alle nostre preghiere fondate sopra argomenti inconcussi; voglio sperare che l'illustre relatore della Commissione e il chiarissimo ministro delle finanze vorranno accedere alla sostanza delle nostre idee e quindi ammettere i temperamenti che noi abbiamo proposti. (Benel)

Presentazione delle relazioni sui bilanci definitivi, dei Ministeri delle finanze e della guerra.

Presidente. Invito l'onorevole Vacchelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vacchelli. Per incarico del relatore onorevole Boselli, mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sul bilancio di definitiva previsione della spesa pel Ministero delle finanze pel 1883.

Presidente. Invito l'onorevole Baratieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Baratieri. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1883.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

Giuramento del deputato Filopanti.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Filopanti, lo invito a giurare. (Legge la formola)

Filopanti. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Presidente. Ritorniamo alla discussione dell'articolo 4, della riforma doganale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

Petriccione. Ho domandato di parlare per associarmi anch'io agli emendamenti proposti dagli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri; imperocchè secondo il mio modo di vedere, con essi non si fa altro che un'onesta proposta, quella cioè di stabilire per i produttori di alcool nazionali, le stesse condizioni che vengono fatte agli importatori stranieri.

Infatti, o signori, coi due ultimi incisi dell'emendamento all'articolo 6, presentati dagli onorevoli nostri colleghi, non si verrebbe a concedere ai nostri produttori nè più nè meno di quello che si accorda ai produttori stranieri. La verità è tanto chiara ed evidente che non mi fa d'uopo di contornarla di frasi rettoriche le quali del resto, non potendo io parlare che alla buona, non saprei esprimere senza oscurarla: perciò io sarò brevissimo e non domando che pochi minuti di benevola attenzione.

Attualmente, o signori, tre vantaggi si accordano agli importatori di spiriti stranieri a danno dei nostri produttori. L'uno è che si permette di importare e depositare, senza pagare nè diritto di entrata nè sovratassa di fabbricazione, lo spirito estero. Il deposito è fatto nei così detti *magazzini privati* dichiarati *magazzini daziari*, e secondo l'articolo 15 del regolamento, *magazzini idonei*, i quali sono muniti di due chiavi che fornisce direttamente la dogana, una delle quali si tiene dal doganiere, l'altra dal proprietario. Quando quest'ultimo vende il suo alcool per miscele di vini, destinati all'esportazione, fa la sua dichiarazione, e, assistito da un agente finanziario, consegna il liquido al compratore, il quale colle debite cautele del finanziere, lo trasporta nel suo magazzino, ne fa la miscela col vino, e così completa le sue operazioni.

Intanto lo straniero non ha pagato come ho detto poc'anzi, nè diritto d'entrata, nè sovratassa di fabbricazione, ciò che significa che non tiene impiegato per questa operazione neppure un centesimo.

Il secondo vantaggio poi avviene quando il medesimo straniero importatore di spirito estero e per ragioni commerciali trova più conveniente di vendere in paese straniero l'avanzo del suo magazzino.